



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Decreto N. 13 / 2020

**OGGETTO: PIANO DEL MERCATO - AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO N. 48 DEL 17 MAGGIO 2020 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19, E DEL DPCM 17 MAGGIO 2020.**

### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020". (20A01877) (GU n.80 del 26-3-2020)

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottate ai sensi dell'art. 32 l. 833/77 misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 38 del 4 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 44 del 3 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7/2020 avente ad oggetto: Piano mercato ai sensi dell'ordinanza della regione del veneto n. 37 del 3 aprile 2020 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"*;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9/2020 avente ad oggetto: *Piano mercato ai sensi dell'Ordinanza della Regione del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni."*

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 46 del 04 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" ed in particolare il punto 18 che recita:

*"Mercati e commercio senza posto fisso*

*I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:*

*a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;*

*b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;*

*c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;*

*d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1."*

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9/2020 avente ad oggetto: *"Piano mercato ai sensi dell'ordinanza della regione del veneto n. 46 del 4 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni"*;

VISTA l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid 19;

RICHIAMATE le Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative emesse dalla Regione del Veneto;

RICHIAMATE le schede tematiche per la riapertura delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

RITENUTO al fine dello svolgimento in sicurezza delle attività di commercio su aree pubbliche sul territorio di Cittadella di emanare il presente Piano informato alle seguenti misure generali:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

CONSIDERATO che il Comune di Cittadella, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, deve regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

RITENUTO che il Comune di Cittadella nella propria regolamentazione debba prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

RICHIAMATE le misure a carico del titolare del posteggio come enunciate nelle linee Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative emesse dalla Regione del Veneto:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

#### DECRETA

1. di approvare il presente Piano contenente le seguenti misure necessarie allo svolgimento dei mercati del lunedì e del giovedì, sul territorio del Comune di Cittadella:
  - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  - accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  - ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
  - uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
  - informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
2. di stabilire le seguenti misure a carico dei titolari di posteggio:
  - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della

- clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente decreto sono obbligatorie anche per le attività di commercio nella forma del mercato o analoghe forme di vendita, su area pubblica o privata abilitate alla vendita ai sensi del DL 16 maggio 2020, n. 33 e dell'ordinanza della Regione Veneto 48 del 17 maggio 2020 e s.m.i.;
  4. Di prevedere inoltre le seguenti misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area, ed assicurare il distanziamento sociale:
    - all'ingresso delle quattro porte della Città vengano controllati, anche con personale volontario formato, e suddivisi i flussi in entrata ed in uscita ed installata la cartellonistica informativa e/o informazione fonica sui comportamenti da adottare.
    - presso il quadrivio centrale della Città sia realizzata una viabilità a rotatoria al fine di evitare l'incrocio dei flussi di persone ed assembramenti.
    - non vengano assegnati posteggi a precari e detti spazi siano utilizzati per il maggior distanziamento dei posteggi.
    - predisporre all'ingresso delle quattro porte della Città sistemi per la disinfezione delle mani e messa a disposizione, in caso di bisogno, delle protezioni per naso e bocca fornite dalla protezione civile nazionale.
    - il rispetto della prescrizione relativa all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita venga autocertificata a richiesta delle autorità preposte al controllo.
    - di consegnare di copia dell'informativa sui comportamenti da adottare da parte della cittadinanza ad ogni titolare di posteggio che dovrà provvedere ad esporlo in maniera visibile all'utenza.
    - di dare facoltà al Comando di Polizia Locale, al fine di evitare la formazione di assembramenti o comportamenti che possano mettere a rischio la salute delle persone, di intervenire in maniera puntuale sulla specifica problematica.
  5. L'abbandono, su area pubblica, di mascherine, guanti e qualsiasi altro tipo di rifiuto è punito con sanzione di € 500,00 ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
  6. di incaricare il Comando di Polizia Locale di dare attuazione al punto 1 del presente decreto e di vigilare sul rispetto delle misure a carico dei titolari di posteggio di cui al punto 2 del presente decreto;
  7. di incaricare altresì il Comando di Polizia Locale di consegnare copia del presente Piano ai titolari di posteggio e di esporlo nelle aree interessate;
  8. di disporre che il piano del presente decreto, abbia efficacia dal 18 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020;
  9. di recepire sin d'ora le eventuali ulteriori disposizioni emanate da enti superiori in

merito al piano;

10. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Cittadella, lì 17/05/2020

IL SINDACO  
PIEROBON LUCA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)